

COMUNE DI BELMONTE CALABRO

(Provincia di Cosenza)

Viale Michele Bianchi — 87033 Belmonte Calabro - 🕾 0982-400207 📛 0982 400608 🖳 e-mail: belmonte_calabros@tiscali.it

Prot. n. _1582 - del _03/aprile_/2020

ORDINANZA N._12 _

Oggetto: Misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID19-Ordinanza di isolamento obbligatorio.-

IL SINDACO

Tenuto conto

che l'Organizzazione mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 (Coronavirus) un'emergenza sanitaria di pubblica rilevanza internazionale;

- che lo Stato Italiano, fra altri, per il proprio territorio, ha adottato:
- a) il DPM del 23 febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i successivi provvedimenti attuativi di natura normativa e amministrativa;
- b) i D.P.C.M. dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, del 22 marzo, recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale;

Richiamato in particolare Part. 3 comma 1 lettera m) del sopra citato DPCM dell'8.3.2020 e seguenti, a mente dei/l quale: " chiunque a partire dal 14° giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dalla Organizzazione Mondiale della Sanità, deve comunicare tale circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria competente per territorio, nonchè al proprio medico di Medicina Generale ovvero al pediatra di libera scelta"

Che anche le Regioni hanno adottato provvedimenti relativi alla propria competenza territoriale sanitaria e, in tal senso, anche la Regione Calabria;

che in particolare, dal punto di vista procedurale, è previsto, per il territorio calabrese, che i Dipartimenti di Prevenzione comunicano al Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale, la prescrizione di quarantena obbligatoria presso il domicilio dei singoli soggetti interessati, per l'emanazione del provvedimento di competenza;

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera c, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e seguenti in materia, che prevedono il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena;

Ravvisata la necessità di conferire effetto alla prescrizione dell'ASP, adottando consequenziale, dovuto, provvedimento contingibile ed urgente a tutela della salu-

sequenziale, Ila salu-

 \bowtie

te pubblica in coerenza ed in attuazione delle disposizioni sopracitate, che non lasciano margini alla discrezionalità dell'Ente Comunale;

Dato atto che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, al sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.lgs. 112/1998, nonché dell'art. 50 comma 5 del TUEL- Testo Unico Enti Locali, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'arnbito del territorio comunale;

VISTA la nota 1581, datata 03/aprile/2020, proveniente dall'Uff. di Igiene Pubblica di Amantea (CS) con in <u>allegato</u> verbale del Locale Comando di Polizia del comune di Amantea, a carico di OMISSIS........ nata il e residente in Belmonte Calabro in via, quale trasgressore al disposto di cui all'art. 10 (Ordinanza n° 12 del 20/032020 PGR) e dell'ex DL. 19/2020;

CONSIDERATA l'allegata nota al dispositivo dell'uff. di igiene pubblica di Amantea, inerente l'inosservanza, da parte della Sig.OMISSIS dell'ex 19/2020 e dell'Ordinanza n° 12 del legale rappresentante del comune di Amantea, per aver "violato i dispositivi in materia di limitazione agli spostamenti, e più precisamente, spostandosi da un comune diverso da quello di residenza senza valido motivo per esigenze lavorative – situazioni di necessità o motivi di salute";

CONSIDERATA altresì la coerente segnalazione dell'uff. igiene asl di Amantea (CS), relativamente alle misure di prevenzione da COVID-19, a firma del dott. E. VIOLA;

VERIFICATA inoltre la necessità di adottare le opportune misure " quarantena " per la Sig.na OMISSIS nata il; con residenza in Belmonte Cal. in via; con i poteri del sindaco;

PRENDE ATTO DELLE VARIE MOTIVAZIONI IN CONTENUTO E PER L'EFFETTO,

ORDINA

Ia Sig.na "OMISSIS ... nata il, residente in Belmonte Calabro in via";

viene sottoposta, in via cautelativa, alla misura dell'isolamento obbligatorio presso il proprio domicilio con divieto assoluto di contatti con altre persone, dal giorno 02 aprile 2020 (come trasmissione dell'uff. Igiene Pubblica di Amantea) fino al giorno 16 aprile 2020 compreso, con sorveglianza attiva svolta dal personale dell'uff. Vigili Comunali e Forze dell'Ordine;

- gli stessi sono comunque tenuti altresì ad indicare le persone con le quali sono venute a contatto dalla data di rientro nel comune di Belmonte Calabro ed evitare contatti con altri familiari e persone.

ORDINA, ALTRESI'

- 1. alla Polizia Municipale di Belmonte Calabro;
- 2. Altre Forze dell'Ordine;

ciascuno per le proprie competenze, di vigilare sul rispetto della presente ordinanza;

DISPONE

che il Comando di Polizia Municipale provveda all'immediata notifica della presente ordinanza al destinatario;

che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale, nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy;

che i dati personali inerenti le misure, di cui alla presente ordinanza siano trattati, in ogni fase del procedimento e da tutti i soggetti coinvolti, secondo le modalità, di cui all'art 5 e nel rispetto delle disposizioni, di cui all'art. 9, comma 2, lettera i) del GDPR 2016/679.

la trasmissione della presente ordinanza a:

- 1. Prefettura di Cosenza,
- 2. al Dipartimento Prevenzione ASP di Cosenza;
- 3. Dipartimento Regionale Tutela della Salute;
- 4. alla Stazione Carabinieri sede di Belmonte Calabro;
- 5.al Comando di Polizia Municipale di Belmonte Calabro,

L'Ufficio VV.UU. provvederà all'immediata <u>notifica</u> al diretto interessato (OMISSIS) al fine di attenersi al presente provvedimento.

AVVERTE CHE:

- 1) La presente ordinanza ha decorrenza immediata e fino al giorno 16 Aprile 2020 compreso, fatte salve eventuali e successive disposizioni;
- 2) Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza e punito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, in conformità a quanto previsto dall'art.3, comma 4 del D.L. 23 febbraio 2020 n.6 sopracitato.

Avverso la presente Ordinanza e ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.

03/aprile/2020

II Sindaco

Dr. Francesko BRUNO